



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa

STATUTO
SOCIALE

Così come approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2018

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1

[Denominazione]

La Società, costituita il 27 febbraio 1896, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop."

ARTICOLO 2

[Sede]

2.1 La Società ha sede legale in Verona.

2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3

[Oggetto]

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.

3.2 La Società può altresì:

- a) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione;
- b) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;
- c) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi,

connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;

- d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- e) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.

3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.

3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.

ARTICOLO 4

[Mutualità]

4.1 La Società, che può esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorda preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali. Essa, inoltre, offre ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e può concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

4.2 La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente (anche, ma non esclusivamente, attraverso la Fondazione Cattolica Assicurazioni), al sostegno delle Opere Cattoliche

secondo le esigenze dei tempi. A tal fine, la Società può promuovere la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 5

[Durata]

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 6

[Capitale sociale]

6.1 Il capitale sociale è variabile e illimitato ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale.

6.2 L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria secondo le previsioni di cui agli articoli 2438 e seguenti cod. civ., con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., fermo comunque quanto previsto dall'articolo 2524, comma 4, cod. civ.;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di nuove azioni.

6.3 Fino a quando le azioni della Società sono quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione non provvede all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del paragrafo 6.2 del presente Statuto.

6.4 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:

- a) il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;

- b) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 542.403.714,55 ai rami Danni e per euro 227.660.068,03 ai rami Vita;
- c) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- d) la riserva legale è attribuita per euro 217.461.401,86 ai rami Danni e per euro 51.272.102,70 ai rami Vita;
- e) le altre riserve sono attribuite per euro 195.881.665,70 ai rami Danni e per euro 3.076.794,02 ai rami Vita;
- f) la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari a euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- g) il disavanzo di scissione, pari a euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;
- h) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 16.817.472,78 ai rami Danni e per euro 7.371.827,52 ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.

6.5 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.

6.6 In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ. o nell'ipotesi di cui al paragrafo 6.2, lettera b), del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7

[Azioni]

7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. L'intestazione nominativa delle azioni

attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

7.2 Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, ivi inclusi i diritti di opzione e di prelazione in caso di aumento di capitale, le azioni sono liberamente trasferibili.

7.3 In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 8

[Soci]

8.1 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto.

8.2 Possono inoltre assumere la qualità di Socio le persone giuridiche, gli enti collettivi di ogni tipo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio in qualsiasi forma ("OICR"), con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto, con riguardo al loro spirito informatore. Essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nell'esercizio dei diritti sociali. Qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata a essa regolarmente notificata. In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante del Socio. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 9

[Cause di non ammissione a Socio]

Non possono essere ammessi quali Soci:

- a) i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate;
- b) le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- c) le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitino attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società.

ARTICOLO 10

[Domanda di ammissione]

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

[Procedura di ammissione]

11.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione a Socio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa domanda regolarmente e integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'aspirante Socio, nella domanda di ammissione, attesta la sussistenza del requisito previsto dall'articolo 10, dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute ai sensi della normativa vigente o del presente Statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

11.3 Della deliberazione è data notizia all'interessato entro 15 giorni dalla stessa.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'applicazione di una tassa di ammissione a Socio, determinandone in tal caso in via generale l'entità, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

11.5 La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci. L'aspirante Socio deve dimostrare di essere titolare di almeno 300 azioni e provvedere al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, che è restituita in caso di non ammissione. I proventi relativi all'eventuale tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

11.6 Il diniego dell'ammissione a Socio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha presentato la domanda ovvero imprese o enti allo stesso correlati e la Società o il relativo Gruppo.

11.7 Il diniego dell'ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro 30 giorni dalla richiesta, disponendo il riesame o respingendo la domanda. Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda, sulla quale si pronuncia definitivamente.

ARTICOLO 12

[Domicilio del Socio]

Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del

medesimo Socio, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali variazioni.

ARTICOLO 13

[Perdita della qualità di Socio]

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, quando il Socio ne faccia espressa richiesta, conservando sulle azioni possedute i diritti patrimoniali.

ARTICOLO 14

[Morte del Socio]

14.1 In caso di morte del Socio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa cancellazione dal libro Soci.

14.2 Le azioni sono trasferite a titolo successorio agli aventi causa, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.

14.3 Se l'avente causa è già Socio, trova applicazione il limite alla partecipazione azionaria disposto dall'articolo 19 del presente Statuto.

14.4 L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio secondo le norme del presente Statuto.

ARTICOLO 15

[Esclusione del Socio]

15.1 Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) il Socio che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la stessa Società o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

- b) il Socio che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la normativa vigente, il presente Statuto, gli interessi della Società o lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli articoli 9 e 10 del presente Statuto;
- c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
- d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla normativa vigente o dal presente Statuto ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

15.2 Il provvedimento di esclusione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

15.3 Contro il provvedimento di esclusione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

ARTICOLO 16

[Recesso del Socio]

16.1 Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge.

16.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

16.3 Al Socio receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

ARTICOLO 17

[Rimborso delle azioni]

17.1 Le azioni rimborsate devono essere estinte.

17.2 Se l'avente diritto al rimborso non provvede alla riscossione entro 3 mesi dall'invito della Società, il relativo importo è accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, ferma la prescrizione di legge.

17.3 Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 18

[Possesso azionario minimo]

18.1 L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno 300 azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che è dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che ha effetto immediato da tale dichiarazione.

18.2 Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 19

[Limiti alla partecipazione azionaria]

19.1 Il Socio che sia persona fisica non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla normativa vigente. È fatta salva per il Socio che sia persona fisica la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al limite fissato dalla normativa vigente, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata a tale limite, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.

19.2 Il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR può essere iscritto a libro Soci quale titolare di azioni per una percentuale di capitale fino e non superiore al 5%. È fatta salva per il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR la possibilità di

possedere una percentuale di capitale superiore al 5%, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata al 5%, sempre fermo il principio del voto capitario di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.

TITOLO IV GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 20

[Organi e funzioni della Società]

L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato:

- a) all'Assemblea;
- b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO V ASSEMBLEA

ARTICOLO 21

[Assemblea]

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 22

[Convocazione]

22.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

22.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto e quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta di almeno un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero dei Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale.

22.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

22.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

22.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero i Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

22.6 La legittimazione all'esercizio dei diritti dei Soci indicati ai paragrafi 22.2. e 22.5 del presente Statuto è comprovata dalla attestazione, secondo la normativa vigente, della titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto. La sottoscrizione di ciascun Socio deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

22.7 Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più

collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

ARTICOLO 23

[Competenze]

23.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

23.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;
- b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;
- c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 39.4 del presente Statuto, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire remunerazioni aggiuntive per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto;
- d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

f) l'adozione del regolamento assembleare.

ARTICOLO 24

[Costituzione]

24.1 Salvo quanto disposto dagli articoli 28, 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci aventi diritto di voto.

24.2 In seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli citati nel paragrafo 24.1 del presente Statuto, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

ARTICOLO 25

[Intervento]

25.1 Ha diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto il Socio iscritto nel libro Soci da almeno 90 giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto da almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

25.2 La Società, dopo le necessarie verifiche, rilascia il biglietto di ammissione all'Assemblea.

25.3 Ogni Socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

ARTICOLO 26

[Rappresentanza]

26.1 Il Socio ammesso a intervenire all'Assemblea e munito del biglietto di ammissione

può, per delega, rappresentare altri Soci; nessun delegato può rappresentare più di 5 Soci.

26.2 La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti della Società, nonché alle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, e ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo e ai dipendenti di queste.

26.3 Chi non è Socio non può intervenire nell'Assemblea, nemmeno come delegato o mandatario, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 8.2 del presente Statuto e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 27

[Svolgimento e presidenza]

27.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente e dal presente Statuto, dal regolamento assembleare.

27.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente.

27.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

27.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.

27.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli Scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.

ARTICOLO 28

[Validità delle deliberazioni]

28.1 Salvo quanto stabilito dal paragrafo 28.2 e dagli articoli 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi. A parità di voti la proposta si intende respinta.

28.2 Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

28.3 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29

[Composizione]

29.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 membri, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

29.2 Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 30

[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]

30.1 Gli Amministratori devono:

- a) possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente;

b) essere titolari di almeno 3000 azioni della Società.

30.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina o di Vigilanza.

30.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

30.4 Almeno 3 Amministratori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

30.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali:

- a) sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate;
- b) sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprono la posizione di direttore generale o svolgano funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti.

30.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.

30.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 31

[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]

31.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti

di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

31.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

31.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 31 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.

ARTICOLO 32

[Presentazione delle liste di candidati]

32.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate nell'osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

32.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta da 17 candidati nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.

32.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a 3 nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste

dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.

32.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 31.1 del presente Statuto. 1 candidato della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.

32.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

32.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e le soglie previste dal paragrafo 32.4 sono ridotte alla metà.

ARTICOLO 33

[Votazione e nomina]

33.1 Ogni Socio può votare solo una lista.

33.2 Sono prese in considerazione, al fine della nomina del Consiglio di Amministrazione, solo le liste che abbiano raggiunto la soglia di almeno 250 voti validamente espressi in Assemblea, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 33.7.

33.3 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.

33.4 Se siano presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 16 Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è tratto 1 Amministratore e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza ("Amministratore di Minoranza"); se tale candidato non assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, è eletto quale Amministratore di Minoranza il primo dei successivi candidati della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicuri il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della Lista di Minoranza, è eletto quale Amministratore di Minoranza il primo dei candidati idonei della prima

sezione della Lista di Minoranza; l'Amministratore di Minoranza assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore di Minoranza è tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti;
- d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, il diciassettesimo Amministratore è tratto dalla Lista di Maggioranza.

33.5 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:

- a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
- b) dalla Lista di Minoranza è tratto l'Amministratore di Minoranza;
- c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;
- d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.6 Se due o più liste ottengano il medesimo numero di voti, tali liste sono di nuovo sottoposte a votazione e così fino a quando esse conseguano un diverso numero di voti.

33.7 Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l'abbia votata anche inferiore a quello indicato al paragrafo 33.2, e sia

risultata prima per soglia di capitale tra le altre liste diverse dalla Lista di Maggioranza (“Lista di Capitale”):

- a) dalla prima sezione della Lista di Capitale sono tratti 1 Amministratore ovvero, in caso la Lista di Capitale abbia raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale, 2 Amministratori nell’ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; in mancanza di candidati idonei nella prima sezione della Lista di Capitale, i predetti Amministratori sono tratti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e ai requisiti degli Amministratori, dalla seconda sezione della Lista di Capitale sempre nell’ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) gli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 sono eletti, quali Amministratori non membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in luogo di un corrispondente numero di candidati della prima sezione della lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 12, secondo l’ordine decrescente delle candidature della prima sezione di tale ultima lista nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e del presente Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- c) se la Lista di Capitale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 33.2, coincida con la Lista di Minoranza, gli Amministratori da nominare ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 si aggiungono all’Amministratore di Minoranza sempre tratto dalla Lista di Capitale, quale anche Lista di Minoranza;
- d) fatto salvo comunque quanto previsto alla lettera c) del presente paragrafo 33.7, dalla Lista di Capitale non sono tratti più di 2 Amministratori.

Se due o più liste ottengano voti rappresentanti la medesima percentuale del capitale sociale, è Lista di Capitale la lista che ottenga il maggior numero di voti per teste o, nel caso di ulteriore parità di voti, la lista depositata per prima in conformità al presente Statuto.

33.8 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l’equilibrio tra generi di cui alla normativa vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dalla normativa vigente;
- b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 34 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.

33.9 Se, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 33, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.

ARTICOLO 34

[Sostituzione]

34.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.

34.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.

34.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.

34.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 32.1 del presente Statuto.

ARTICOLO 35

[Riunioni]

35.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.

35.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.

35.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione, allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

35.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione, in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario.

ARTICOLO 36

[Deliberazioni]

36.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.

36.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 37.4 e 40.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 37

[Competenze]

37.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.

37.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 40.1 del presente Statuto;
- c) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su

un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

- g) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale, nonché per contributi di carattere sociale coerenti con le finalità di cui al paragrafo 4.2 del presente Statuto. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione all'andamento economico della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;
- i) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;
- j) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa vigente.

37.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, alle fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ. e alle scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter cod. civ., al trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio comunale, alla istituzione, alla soppressione, al trasferimento di sedi secondarie, alla eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'articolo 48, hanno la rappresentanza legale della Società, alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso, agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

37.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a materie che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.

37.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 38

[Flussi informativi]

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato a cura del suo Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 39

[Remunerazione]

39.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto, sulla cui ripartizione si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

39.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

39.3 La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

39.4 Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

ARTICOLO 40

[Nomina di Presidente, Vice Presidenti, Amministratore Delegato, Segretario]

40.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca.

40.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

40.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 40.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

40.4 Il Segretario di principio è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva diversa decisione dello stesso Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 41

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

41.1 Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.

41.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato:

- a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;

- b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;
- c) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;
- d) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza;
- e) cura i rapporti con i Soci e gli Azionisti.

41.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

41.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 42

[Amministratore Delegato]

42.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'Amministratore Delegato cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.

42.2 L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta nell'adunanza immediatamente successiva e comunque secondo le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

CAPO III
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 43
[Competenze]

43.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;
- c) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;
- d) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;
- g) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- h) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio;
- j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 22.3;

k) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.

43.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.

43.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

43.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

ARTICOLO 44

[Funzionamento]

44.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

44.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

44.3. Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 35.5 del presente Statuto.

ARTICOLO 45

[Poteri]

45.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente:

- a) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- b) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare;
- c) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione;
- d) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

45.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO IV

COMITATI CONSILIARI

ARTICOLO 46

[Comitati consiliari]

46.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno:

- a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;
- b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;
- c) un Comitato per le Nomine composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente Vicario e da altri 3 Amministratori;
- d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;

e) gli altri Comitati nel rispetto della normativa vigente ovvero comunque deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpate le funzioni attribuite ai Comitati previsti dal presente paragrafo 46.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.

46.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.

46.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

CAPO V RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 47

[Firma sociale]

47.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

47.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

47.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

47.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 48

[Rappresentanza in giudizio]

48.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 37.3 del presente Statuto.

48.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 48.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

TITOLO VII

DIREZIONE GENERALE, DIRIGENTE PREPOSTO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 49

[Direzione Generale]

Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

ARTICOLO 50

[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]

50.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-*bis* TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione

del suo compenso.

50.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

50.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.

50.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.

ARTICOLO 51

[Società di revisione]

La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 52

[Nomina]

52.1 L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci 3 Probiviri effettivi e 2 Probiviri supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

52.2 I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

52.3 Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero

progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

52.4 Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio dei Probiviri, una lista.

52.5 Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto, che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale.

52.6 Si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli 32.2, 32.3, 32.4, 33.1, 33.6 e 33.9 del presente Statuto.

52.7 Si considerano eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

52.8 Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente, che provvede alla sua convocazione quando occorra e ne dirige i lavori.

52.9 I Probiviri supplenti surrogano in ordine di età e fino alla successiva Assemblea il membro effettivo che venga a mancare. Il nuovo nominato assume l'anzianità dei Probiviri in carica. I Probiviri supplenti surrogano altresì in ordine d'età, di volta in volta, i membri effettivi che devono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o altro legittimo impedimento.

52.10 La funzione di Probiviro è onoraria. Spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 53

[Funzioni]

53.1 Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dal presente Statuto e consentite dalla normativa vigente, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci in relazione all'applicazione del presente Statuto e a ogni altra deliberazione o decisione degli Organi della Società in materia di rapporti sociali. Tali determinazioni non riguardano le contestazioni relative al rigetto delle domande di

ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 11 e 15 del presente Statuto.

53.2 Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

53.3 Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ove nominato, e il Direttore Generale o Direttori Generali, ove nominati, sono tenuti a fornire al Collegio dei Probiviri tutte le informazioni e le notizie richieste concernenti la controversia da decidere.

53.4 Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme del presente articolo 53, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO IX

BILANCIO

ARTICOLO 54

[Esercizio sociale, Bilancio]

54.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

54.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

ARTICOLO 55

[Destinazione degli utili]

55.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve disponibili a tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

55.2 Gli utili distribuibili, sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione, dedotte previamente:

- a) le quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile;
- b) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali;

vengono, sempre previa deliberazione assembleare, destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque fatte salve esigenze ovvero indicazioni di Vigilanza regolamentare, e indi ripartiti tra gli Azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

55.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

55.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 56

[Liquidatori]

In caso di liquidazione della Società, sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 57

[Scioglimento]

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 58

[Modifica articolo 10 dello Statuto]

L'articolo 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 59

[Disposizioni transitorie]

59.1 I Soci già iscritti a libro Soci alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dal paragrafo 18.1 del presente Statuto, possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo; in assenza di tale integrazione e documentazione, il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi del paragrafo 18.1 del presente Statuto. Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi 1 azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e 100 azioni per i Soci iscritti successivamente.

59.2 L'articolo 9, lettera c), del presente Statuto non pregiudica i diritti acquisiti dai Soci e iscritti a libro Soci anteriormente all'Assemblea in data 21 aprile 2012.

59.3 Il paragrafo 33.8 del presente Statuto è efficace a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per 3 mandati consecutivi.

ARTICOLO 60

[Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dall'Assemblea in data 28 aprile 2018]

60.1 Le modifiche introdotte al presente Statuto dall'Assemblea in data 28 aprile 2018 avranno efficacia dalla stessa data di relativa approvazione, espletati gli adempimenti autorizzativi e pubblicitari di legge e fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 60.2.

60.2 Le modifiche introdotte al presente Statuto dall'Assemblea in data 28 aprile 2018 agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 59.3 avranno efficacia a decorrere dalla data di riunione dell'Assemblea convocata per il successivo primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33, che avranno efficacia dalla data di convocazione della predetta Assemblea ai fini degli adempimenti preliminari previsti dalla legge e dal presente Statuto funzionali al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

60.3 Fino alla data di riunione dell'Assemblea convocata per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivamente all'Assemblea in data 28 aprile 2018, troveranno applicazione in via transitoria le disposizioni di seguito riportate, fermo restando che i rinvii contenuti in tali disposizioni ad articoli di Statuto non riportati nel presente paragrafo 60.3 devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente Statuto già in vigore ai sensi del paragrafo 60.1:

*

TITOLO IV ASSEMBLEE

ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o di almeno due membri del

Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla Sede sociale e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli 18 e 59 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dallo Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:

- a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- b) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45, fatto salvo il disposto di cui all'art. 2389 Codice Civile per le cariche speciali;
- c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

ARTICOLO 28

Salvo quanto disposto dagli artt. 32, 57 e 58, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 29

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 18 e 59 dello Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di 5 (cinque) Soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 8 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e di Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

ARTICOLO 31

Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla vigente disciplina e dallo Statuto, da un apposito regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 32

Salvo quanto stabilito dagli artt. 57 e 58, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo.

La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a due, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;

(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.

In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui allo Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 40, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni

dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dallo Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;

b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.

ARTICOLO 34

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 35

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca.

I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 36

Il Presidente, oltre ad esercitare le altre funzioni previste alla normativa per tempo vigente e dallo Statuto, convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, promuove l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del sistema di governo societario, svolge compiti di coordinamento tra l'attività degli organi della Società e sovrintende alle relazioni istituzionali della stessa.

ARTICOLO 37

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con voto palese. Fatta eccezione per le delibere indicate all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al

quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti degli organi societari e funzionari di vertice di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché esponenti aziendali e funzionari di vertice di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.

ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;
- c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri e l'individuazione delle relative funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;
- g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 4, secondo comma, dello Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

i) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

j) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 42

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 3000 (tremila) azioni della Società.

ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio

Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dallo Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da almeno 250 Soci

che siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista – oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi due candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista

che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dallo Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv., composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, devono indicare candidati di entrambi i generi;
- b) qualora il numero di sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della Lista di Maggioranza alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione di candidati;
- c) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;
- d) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

ARTICOLO 45

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa

convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 46

Il Direttore Generale o i Direttori Generali esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

ARTICOLO 54

Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

Le modifiche introdotte agli articoli 44.1, 44.8, 44.15, 44.19 bis dalla Assemblea dei Soci del 22 aprile 2017 avranno efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 22 aprile 2017 e quindi troveranno applicazione anche per gli adempimenti preliminari, previsti dalla legge e/o dallo Statuto, funzionali a tale nomina.

*

60.4 Dalla data di riunione dell'Assemblea convocata per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivamente all'Assemblea in data 28 aprile 2018, lo Statuto della Società avrà il seguente testo:

*

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa

STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 [Denominazione]

La Società, costituita il 27 febbraio 1896, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop."

ARTICOLO 2 [Sede]

2.1 La Società ha sede legale in Verona.

2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3 [Oggetto]

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.

3.2 La Società può altresì:

- a) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione;
- b) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;
- c) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;
- d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- e) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le

operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.

3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.

3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.

ARTICOLO 4

[Mutualità]

4.1 La Società, che può esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorda preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali. Essa, inoltre, offre ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e può concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

4.2 La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente (anche, ma non esclusivamente, attraverso la Fondazione Cattolica Assicurazioni), al sostegno delle Opere Cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine, la Società può promuovere la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 5

[Durata]

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 6

[Capitale sociale]

6.1 Il capitale sociale è variabile e illimitato ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale.

6.2 L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria secondo le previsioni di cui agli articoli 2438 e seguenti cod. civ., con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., fermo comunque quanto previsto dall'articolo 2524, comma 4, cod. civ.;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di nuove azioni.

6.3 Fino a quando le azioni della Società sono quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione non provvede all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del paragrafo 6.2 del presente Statuto.

6.4 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:

- a) il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;
- b) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 542.403.714,55 ai rami Danni e per euro 227.660.068,03 ai rami Vita;
- c) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- d) la riserva legale è attribuita per euro 217.461.401,86 ai rami Danni e per euro 51.272.102,70 ai rami Vita;
- e) le altre riserve sono attribuite per euro 195.881.665,70 ai rami Danni e per euro 3.076.794,02 ai rami Vita;
- f) la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari a euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- g) il disavanzo di scissione, pari a euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;
- h) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 16.817.472,78 ai rami Danni e per euro 7.371.827,52 ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.

6.5 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.

6.6 In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ. o nell'ipotesi di cui al paragrafo 6.2, lettera b), del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7

[Azioni]

7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

7.2 Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, ivi inclusi i diritti di opzione e di prelazione in caso di aumento di capitale, le azioni sono liberamente trasferibili.

7.3 In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 8 [Soci]

8.1 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto.

8.2 Possono inoltre assumere la qualità di Socio le persone giuridiche, gli enti collettivi di ogni tipo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio in qualsiasi forma ("OICR"), con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 e fermo quanto statuito dall'articolo 10 del presente Statuto, con riguardo al loro spirito informatore. Essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nell'esercizio dei diritti sociali. Qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata a essa regolarmente notificata. In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante del Socio. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 9 [Cause di non ammissione a Socio]

Non possono essere ammessi quali Soci:

- a) i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate;
- b) le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- c) le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitino attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società.

ARTICOLO 10 [Domanda di ammissione]

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11 [Procedura di ammissione]

11.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione a Socio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa domanda regolarmente e integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'aspirante Socio, nella domanda di ammissione, attesta la sussistenza del requisito previsto dall'articolo 10, dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute ai sensi della normativa vigente o del presente Statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

11.3 Della deliberazione è data notizia all'interessato entro 15 giorni dalla stessa.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'applicazione di una tassa di ammissione a Socio, determinandone in tal caso in via generale l'entità, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

11.5 La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci. L'aspirante Socio deve dimostrare di essere titolare di almeno 300 azioni e provvedere al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, che è restituita in caso di non ammissione. I proventi relativi all'eventuale tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

11.6 Il diniego dell'ammissione a Socio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha presentato la domanda ovvero imprese o enti allo stesso correlati e la Società o il relativo Gruppo.

11.7 Il diniego dell'ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro 30 giorni dalla richiesta, disponendo il riesame o respingendo la domanda. Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda, sulla quale si pronuncia definitivamente.

ARTICOLO 12

[Domicilio del Socio]

Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo Socio, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali variazioni.

ARTICOLO 13

[Perdita della qualità di Socio]

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, quando il Socio ne faccia espressa richiesta, conservando sulle azioni possedute i diritti patrimoniali.

ARTICOLO 14

[Morte del Socio]

14.1 In caso di morte del Socio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa cancellazione dal libro Soci.

14.2 Le azioni sono trasferite a titolo successorio agli aventi causa, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.

14.3 Se l'avente causa è già Socio, trova applicazione il limite alla partecipazione azionaria disposto dall'articolo 19 del presente Statuto.

14.4 L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio secondo le norme del presente Statuto.

ARTICOLO 15

[Esclusione del Socio]

15.1 Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) il Socio che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la stessa Società o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) il Socio che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la normativa vigente, il presente Statuto, gli interessi della Società o lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli articoli 9 e 10 del presente Statuto;
- c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
- d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla normativa vigente o dal presente Statuto ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

15.2 Il provvedimento di esclusione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

15.3 Contro il provvedimento di esclusione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

ARTICOLO 16

[Recesso del Socio]

16.1 Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge.

16.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

16.3 Al Socio receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

ARTICOLO 17

[Rimborso delle azioni]

17.1 Le azioni rimborsate devono essere estinte.

17.2 Se l'avente diritto al rimborso non provvede alla riscossione entro 3 mesi dall'invito della Società, il relativo importo è accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, ferma la prescrizione di legge.

17.3 Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 18

[Possesso azionario minimo]

18.1 L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno 300 azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che è dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che ha effetto immediato da tale dichiarazione.

18.2 Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 12 del presente Statuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 19

[Limiti alla partecipazione azionaria]

19.1 Il Socio che sia persona fisica non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla normativa vigente. È fatta salva per il Socio che sia persona fisica la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al limite fissato dalla normativa vigente, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata a tale limite, sempre fermo il principio del voto capitaro di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.

19.2 Il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR può essere iscritto a libro Soci quale titolare di azioni per una percentuale di capitale fino e non superiore al 5%. È fatta salva per il Socio che sia persona giuridica, ente collettivo o OICR la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 5%, restando in tal caso la partecipazione ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi comunque limitata al 5%, sempre fermo il principio del voto capitaro di cui al paragrafo 25.3 del presente Statuto.

TITOLO IV
GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 20
[Organi e funzioni della Società]

L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato:

- a) all'Assemblea;
- b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO V
ASSEMBLEA

ARTICOLO 21
[Assemblea]

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 22
[Convocazione]

22.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

22.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto e quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nonché su richiesta di almeno un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero dei Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale.

22.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

22.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

22.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero i Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle

materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

22.6 La legittimazione all'esercizio dei diritti dei Soci indicati ai paragrafi 22.2. e 22.5 del presente Statuto è comprovata dalla attestazione, secondo la normativa vigente, della titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto. La sottoscrizione di ciascun Socio deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

22.7 Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinario e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

ARTICOLO 23

[Competenze]

23.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

23.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;
- b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del presente Statuto;
- c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 39.4 del presente Statuto, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire remunerazioni aggiuntive per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto;
- d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- f) l'adozione del regolamento assembleare.

ARTICOLO 24

[Costituzione]

24.1 Salvo quanto disposto dagli articoli 28, 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci aventi diritto di voto.

24.2 In seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli citati nel paragrafo 24.1 del presente Statuto, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

ARTICOLO 25

[Intervento]

25.1 Ha diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto il Socio iscritto nel libro Soci da almeno 90 giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla normativa vigente attestante la titolarità del numero minimo di azioni indicato agli articoli 18 e 59 del presente Statuto da almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

25.2 La Società, dopo le necessarie verifiche, rilascia il biglietto di ammissione all'Assemblea.

25.3 Ogni Socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

ARTICOLO 26

[Rappresentanza]

26.1 Il Socio ammesso a intervenire all'Assemblea e munito del biglietto di ammissione può, per delega, rappresentare altri Soci; nessun delegato può rappresentare più di 5 Soci.

26.2 La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti della Società, nonché alle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, e ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo e ai dipendenti di queste.

26.3 Chi non è Socio non può intervenire nell'Assemblea, nemmeno come delegato o mandatario, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 8.2 del presente Statuto e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 27

[Svolgimento e presidenza]

27.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente e dal presente Statuto, dal regolamento assembleare.

27.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente.

27.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea è

presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

27.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.

27.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli Scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.

ARTICOLO 28

[Validità delle deliberazioni]

28.1 Salvo quanto stabilito dal paragrafo 28.2 e dagli articoli 57 e 58 del presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi. A parità di voti la proposta si intende respinta.

28.2 Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

28.3 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29

[Composizione]

29.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 membri, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

29.2 Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 30

[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]

30.1 Gli Amministratori devono:

- a) possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente;
- b) essere titolari di almeno 3000 azioni della Società.

30.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive

modifiche (“TUF”), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell’applicazione della normativa di autodisciplina o di Vigilanza.

30.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

30.4 Almeno 3 Amministratori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

30.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali:

- a) sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate;
- b) sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprono la posizione di direttore generale o svolgano funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti.

30.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.

30.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 31

[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]

31.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

31.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

31.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 31 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.

ARTICOLO 32

[Presentazione delle liste di candidati]

32.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate nell’osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e

ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

32.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta da 17 candidati nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.

32.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a 3 nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 32.6.

32.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 31.1 del presente Statuto. 1 candidato della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.

32.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

32.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e le soglie previste dal paragrafo 32.4 sono ridotte alla metà.

ARTICOLO 33

[Votazione e nomina]

33.1 Ogni Socio può votare solo una lista.

33.2 Sono prese in considerazione, al fine della nomina del Consiglio di Amministrazione, solo le liste che abbiano raggiunto la soglia di almeno 250 voti validamente espressi in Assemblea, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 33.7.

33.3 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.

33.4 Se siano presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 16 Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è tratto 1 Amministratore e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza ("Amministratore di Minoranza"); se tale candidato non assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, è eletto quale Amministratore di Minoranza il primo dei successivi candidati della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicuri il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della Lista di Minoranza, è eletto quale Amministratore di Minoranza il primo dei candidati idonei della prima sezione della Lista di Minoranza; l'Amministratore di Minoranza assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore di Minoranza è tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti;
- d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, il diciassettesimo Amministratore è tratto dalla Lista di Maggioranza.

33.5 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:

- a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
- b) dalla Lista di Minoranza è tratto l'Amministratore di Minoranza;

- c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;
- d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.6 Se due o più liste ottengano il medesimo numero di voti, tali liste sono di nuovo sottoposte a votazione e così fino a quando esse conseguano un diverso numero di voti.

33.7 Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l'abbia votata anche inferiore a quello indicato al paragrafo 33.2, e sia risultata prima per soglia di capitale tra le altre liste diverse dalla Lista di Maggioranza ("Lista di Capitale"):

- a) dalla prima sezione della Lista di Capitale sono tratti 1 Amministratore ovvero, in caso la Lista di Capitale abbia raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale, 2 Amministratori nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; in mancanza di candidati idonei nella prima sezione della Lista di Capitale, i predetti Amministratori sono tratti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e ai requisiti degli Amministratori, dalla seconda sezione della Lista di Capitale sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) gli Amministratori tratti dalla Lista di Capitale ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 sono eletti, quali Amministratori non membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in luogo di un corrispondente numero di candidati della prima sezione della lista dalla quale sia tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 12, secondo l'ordine decrescente delle candidature della prima sezione di tale ultima lista nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e del presente Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- c) se la Lista di Capitale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 33.2, coincida con la Lista di Minoranza, gli Amministratori da nominare ai sensi della lettera a) del presente paragrafo 33.7 si aggiungono all'Amministratore di Minoranza sempre tratto dalla Lista di Capitale, quale anche Lista di Minoranza;
- d) fatto salvo comunque quanto previsto alla lettera c) del presente paragrafo 33.7, dalla Lista di Capitale non sono tratti più di 2 Amministratori.

Se due o più liste ottengano voti rappresentanti la medesima percentuale del capitale sociale, è Lista di Capitale la lista che ottenga il maggior numero di voti per teste o, nel caso di ulteriore parità di voti, la lista depositata per prima in conformità al presente Statuto.

33.8 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dalla normativa vigente;
 - b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 34 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.
- 33.9 Se, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 33, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.

ARTICOLO 34

[Sostituzione]

34.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.

34.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.

34.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.

34.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 32.1 del presente Statuto.

ARTICOLO 35

[Riunioni]

35.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.

35.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.

35.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione, allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

35.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione, in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario.

ARTICOLO 36

[Deliberazioni]

36.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.

36.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 37.4 e 40.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 37

[Competenze]

37.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.

37.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 40.1 del presente Statuto;
- c) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;
- g) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale, nonché per contributi

di carattere sociale coerenti con le finalità di cui al paragrafo 4.2 del presente Statuto. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione all'andamento economico della Società;

- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;
- i) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, CAP;
- j) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa vigente.

37.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, alle fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ. e alle scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter cod. civ., al trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio comunale, alla istituzione, alla soppressione, al trasferimento di sedi secondarie, alla eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'articolo 48, hanno la rappresentanza legale della Società, alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso, agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

37.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a materie che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.

37.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 38

[Flussi informativi]

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato a cura del suo Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 39

[Remunerazione]

39.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto, sulla cui ripartizione si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

39.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma

con un'apposita maggioranza per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

39.3 La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

39.4 Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

ARTICOLO 40

[Nomina di Presidente, Vice Presidenti, Amministratore Delegato, Segretario]

40.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca.

40.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

40.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 40.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

40.4 Il Segretario di principio è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva diversa decisione dello stesso Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 41

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

41.1 Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.

41.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato:

- a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;
- b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;
- c) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;

d) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza;

e) cura i rapporti con i Soci e gli Azionisti.

41.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

41.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 42

[Amministratore Delegato]

42.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'Amministratore Delegato cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.

42.2 L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta nell'adunanza immediatamente successiva e comunque secondo le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 43

[Competenze]

43.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;
- c) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;
- d) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;

- g) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- h) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio;
- j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 22.3;
- k) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.

43.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.

43.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

43.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

ARTICOLO 44

[Funzionamento]

44.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

44.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

44.3. Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 35.5 del presente Statuto.

ARTICOLO 45

[Poteri]

45.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente:

- a) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- b) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare;
 - c) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.
- 45.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO IV COMITATI CONSILIARI

ARTICOLO 46 [Comitati consiliari]

- 46.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno:
- a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;
 - b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;
 - c) un Comitato per le Nomine composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente Vicario e da altri 3 Amministratori;
 - d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;
 - e) gli altri Comitati nel rispetto della normativa vigente ovvero comunque deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpate le funzioni attribuite ai Comitati previsti dal presente paragrafo 46.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.

46.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.

46.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

CAPO V RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 47 [Firma sociale]

47.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

47.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre

persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

47.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

47.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 48

[Rappresentanza in giudizio]

48.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 37.3 del presente Statuto.

48.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 48.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

TITOLO VII

DIREZIONE GENERALE, DIRIGENTE PREPOSTO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 49

[Direzione Generale]

Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

ARTICOLO 50

[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]

50.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-*bis* TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso.

50.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno

un triennio.

50.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.

50.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.

ARTICOLO 51

[Società di revisione]

La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.

TITOLO VIII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 52

[Nomina]

52.1 L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci 3 Probiviri effettivi e 2 Probiviri supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

52.2 I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

52.3 Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

52.4 Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio dei Probiviri, una lista.

52.5 Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto, che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale.

52.6 Si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli 32.2, 32.3, 32.4, 33.1, 33.6 e 33.9 del presente Statuto.

52.7 Si considerano eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

52.8 Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente, che provvede alla sua convocazione quando occorra e ne dirige i lavori.

52.9 I Probiviri supplenti surrogano in ordine di età e fino alla successiva Assemblea il membro effettivo che venga a mancare. Il nuovo nominato assume l'anzianità dei Probiviri in carica. I Probiviri supplenti surrogano altresì in ordine d'età, di volta in volta, i membri effettivi che devono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o altro legittimo impedimento.

52.10 La funzione di Proboviro è onoraria. Spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 53

[Funzioni]

53.1 Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dal presente Statuto e consentite dalla normativa vigente, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci in relazione all'applicazione del presente Statuto e a ogni altra deliberazione o decisione degli Organi della Società in materia di rapporti sociali. Tali determinazioni non riguardano le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 11 e 15 del presente Statuto.

53.2 Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

53.3 Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ove nominato, e il Direttore Generale o Direttori Generali, ove nominati, sono tenuti a fornire al Collegio dei Probiviri tutte le informazioni e le notizie richieste concernenti la controversia da decidere.

53.4 Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme del presente articolo 53, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO IX BILANCIO

ARTICOLO 54

[Esercizio sociale, Bilancio]

54.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

54.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

ARTICOLO 55

[Destinazione degli utili]

55.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve disponibili a tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

55.2 Gli utili distribuibili, sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione, dedotte previamente:

- a) le quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile;
- b) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse

opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali; vengono, sempre previa deliberazione assembleare, destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque fatte salve esigenze ovvero indicazioni di Vigilanza regolamentare, e indi ripartiti tra gli Azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

55.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

55.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 56

[Liquidatori]

In caso di liquidazione della Società, sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 57

[Scioglimento]

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 58

[Modifica articolo 10 dello Statuto]

L'articolo 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 59

[Disposizioni transitorie]

59.1 I Soci già iscritti a libro Soci alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dal paragrafo 18.1 del presente Statuto, possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo; in assenza di tale integrazione e documentazione, il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi del paragrafo 18.1 del presente Statuto. Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e

disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi 1 azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e 100 azioni per i Soci iscritti successivamente.

59.2 L'articolo 9, lettera c), del presente Statuto non pregiudica i diritti acquisiti dai Soci e iscritti a libro Soci anteriormente all'Assemblea in data 21 aprile 2012.

59.3 Il paragrafo 33.8 del presente Statuto è efficace a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per 3 mandati consecutivi.

*

60.5 Il Collegio Sindacale, che risulterà dal rinnovo da parte dell'Assemblea in data 28 aprile 2018, cesserà alla data del primo successivo rinnovo del Consiglio di Amministrazione con l'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo.

* * *